

STATUTO



Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori – Gruppo Sportivo Dipendenti Universitari" - Università di Siena, in breve "CRAL - G.S.D.U.", di seguito denominata "Associazione", con sede in Siena, via Banchi di Sotto n. 55.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Associazione di Promozione Sociale" e diventerà "Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori – Gruppo Sportivo Dipendenti Universitari - Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La variazione di sede all'interno della provincia di Siena non comporta variazione statutaria.

Art. 2 SCOPO E CARATTERISTICHE

L'Associazione è costituita allo scopo di promuovere, svolgere e organizzare attività ricreative, culturali e sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, a favore dei propri Soci per mantenere vivo lo spirito di colleganza e di amicizia tra i dipendenti in servizio ed in quiescenza dell'Università di Siena, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 c. 1 del DL. 117/2017.

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo.

All'interno dell'Associazione vengono garantiti le pari opportunità tra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali l'Associazione potrà intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna dal suo Consiglio Direttivo e potrà stabilire rapporti di collaborazione con Enti Pubblici, Enti Privati ed Associazioni di secondo livello.

L'Associazione è apolitica e apartitica ed ha la facoltà di aderire ad associazioni nazionali ed internazionali che abbiano le stesse caratteristiche e finalità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 3 SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

I Soci si distinguono in:

SOCI ORDINARI: sono Soci Ordinari, tutti i dipendenti dell'Università di Siena in servizio e il personale in quiescenza.

SOCI FREQUENTATORI: sono Soci Frequentatori di diritto, tutti i dipendenti dell'Università di Siena assunti a tempo determinato, i dottorandi, gli specializzandi, gli assegnisti di ricerca ed eventuali altre figure che abbiano rapporti di lavoro con l'Ateneo. La qualifica di Socio Frequentatore cessa alla scadenza del rapporto professionale con l'Ente.

SOCI FAMILIARI: sono Soci Familiari, su richiesta del Socio Ordinario, il coniuge, il convivente, i genitori e i figli; è considerato inoltre Socio Familiare, il coniuge superstite del Socio Ordinario.

SOCI SOSTENITORI: sono Soci Sostenitori, su domanda del richiedente, tutti i cittadini che intendono partecipare alle iniziative dell'Associazione. La domanda viene presentata al Consiglio Direttivo e verrà valutata entro la prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'istituzione ed il valore della quota associativa che deve essere sempre versata per intero ed in unica soluzione.

Le modalità di partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione sono disciplinate dal Regolamento Generale.

Il Socio accetta incondizionatamente il presente Statuto.

La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile, né rimborsabile e né cedibile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di Socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- f) di recedere in qualsiasi momento.

Art. 4 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

- decesso del Socio;
- dimissioni del Socio (in caso di dimissioni le stesse devono essere presentate entro la scadenza dell'anno sociale, che va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre ed hanno efficacia dall'anno successivo);
- mancato pagamento, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa;

- esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo. In presenza di gravi motivi, in particolare qualora il Socio abbia svolto opera contraria ai fini o agli interessi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può procedere all'esclusione del medesimo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata notificata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire al Collegio dei Probiviri.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Università di Siena il Socio, se non è collocato in quiescenza, perde, per l'anno in corso, la qualifica di Socio Ordinario/Frequentatore per passare automaticamente a quella di Socio Sostenitore.

Art. 5 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e di Revisione, nei casi previsti dalla legge;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 OBBLIGHI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ogni organo collegiale dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate. Copie di tali delibere potranno essere rilasciate soltanto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Nessun documento potrà sostituire le regolari copie delle delibere, né attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi Organi.

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Approva il bilancio preventivo entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'Assemblea, mediante comunicazione di posta elettronica, o altra forma ritenuta idonea per raggiungere tutti gli associati, contenente l'ordine del giorno spedita a ciascun associato e affissa all'albo della Sede Sociale. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce per:

- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo (se ricorrono i requisiti) e il Collegio dei Probiviri;
- ascoltare la relazione del Presidente;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- esprimere pareri e formulare proposte sull'attività dell'Associazione;
- approvare e ratificare le modifiche ai Regolamenti predisposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina un Socio che presiede i lavori ed un segretario verbalizzante.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci ordinari, frequentatori, familiari e sostenitori in regola con lo status di associato e con il pagamento della quota associativa. Ogni Socio ha un voto.

I Soci non possono farsi rappresentare per il voto da altri Soci.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, anche nella stessa giornata a distanza di almeno due ore,

qualunque sia il numero dei Soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei Soci presenti.

Le votazioni ordinariamente saranno per alzata di mano; potranno altresì farsi per appello nominale.

E' però obbligatoria una votazione a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti, quando la deliberazione riguardi una persona. In questo caso l'interessato è obbligato ad allontanarsi.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche statutarie;
- sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria è fatta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione di posta elettronica contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun associato e affissa all'albo dell'Associazione almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.

I Soci non possono farsi rappresentare per il voto da altri Soci.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza di almeno due terzi dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei Soci presenti. Le votazioni ordinariamente saranno per alzata di mano.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio, è formato da undici componenti.

I Consiglieri vengono eletti dai Soci, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi a partire dalla prima elezione successiva alla data di approvazione del presente Statuto. Le elezioni dei consiglieri sono regolate da norme contenute nel Regolamento Generale.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;

I singoli Consiglieri decadono:

- per dimissioni da presentare per iscritto;
- per perdita della qualità di Socio;
- per tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio e non può essere rieletto.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio assicura il conseguimento degli scopi dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea.

In particolare:

- elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;
- predispose il regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera la costituzione e la soppressione di Commissioni permanenti od occasionali determinandone la composizione, le funzioni e la durata;
- delibera provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
- stabilisce i plafond annuali di spesa delle Sezioni;
- predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- delibera le spese ed i provvedimenti di carattere straordinario;

- stabilisce l'ammontare delle quote sociali;
- procede alla nomina di delegati dell'Associazione presso organismi esterni;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti Soci.

Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno la metà dei Consiglieri più uno o l'Organo di Controllo;

Le convocazioni devono essere effettuate mediante e-mail, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I verbali sono redatti dal Segretario e controfirmati da chi presiede la riunione e vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente per le seguenti motivazioni:

- per dimissioni motivate di tutti i suoi componenti;
- per dimissioni contemporanee della metà dei componenti più uno;
- per mozione di sfiducia dell'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni inerenti alle cariche.

L'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri seguono la stessa procedura del Consiglio Direttivo.

Art. 9 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decade con il decadere dello stesso Consiglio; può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

Vigila sul rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale, sulla esecuzione delle delibere e sulla osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo e sovrintende sull'eventuale struttura tecnico amministrativa.

Convoca l'Assemblea dei Soci.

In caso di necessità e/o di urgenza, il Presidente, sentito il Vicepresidente, può assumere le relative decisioni con obbligo di ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.

Il Presidente può delegare funzioni di rappresentanza anche a singoli Consiglieri.

Il Presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 10 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decade con il decadere dello stesso consiglio; può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 11 TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio tra i suoi componenti ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria e della tenuta dei relativi registri. Semestralmente dovrà presentare al Consiglio la situazione finanziaria e di cassa.

Il Tesoriere può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decade con il decadere dello stesso Consiglio; può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 12 SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Segretario ha l'obbligo di dare, in collaborazione con il Presidente, puntuale esecuzioni alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio, li raccoglie e li archivia, tiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Il Segretario può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decade con il decadere dello stesso Consiglio; può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dai Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Esso ha il compito di decidere sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci.

I Probiviri restano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 14 SEZIONI

Il CRAL-GSDU è suddiviso in sezioni determinate dal Consiglio Direttivo, lo stesso ripartisce fra i Consiglieri le responsabilità dei vari settori di attività e, fissa le attribuzioni e le competenze delle sezioni e dei responsabili delle stesse.

Art. 15 PATRIMONIO SOCIALE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi dello Stato, in particolare provenienti dall'Università di Siena, finalizzati al sostegno di specifiche iniziative e regolati da apposita convenzione, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- 3) proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- 4) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- 5) donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati, dati senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo, pertanto, escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante;
- 6) rendite patrimoniali;
- 7) proventi da attività di raccolta fondi;
- 8) attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii;
- 9) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dal Consiglio che ne determina l'ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 17 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 18 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 SCIoglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è proposto dall'Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio eventualmente residuo è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria, e previa audizione dell'Organismo di Controllo disciplinato dalla normativa vigente al momento dello scioglimento, salvo altra destinazione prevista da future leggi.

Art. 20 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Semp Li, 23/10/2020

IL PRESIDENTE
Fabrizio Schini

REGISTRATO A SIENA IL

AL N. 3185 MOD. 3

VERSATI € ESEM

Davidlo

23 OTT. 2020

